



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **84965/2012** promossa da:

FALLIMENTO GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE già GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 11780050156), con il patrocinio dell'avv. BARBARA ROVATI (C.F. RVTBBR66R61F205P) del Foro di Milano;

ATTORE

contro

FEDERICO PALMIERI (C.F. PLMFRC72T04A944T), con il patrocinio dell'avv. CARLO BERTI (BRTCRL66L18A944B) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato in Milano nello studio dell'avv. SALVATORE PALMIRO FRONTE (C.F. FRNSVT65D11Z110W), via Compagnoni n.8;

CONVENUTO

ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. FRANCO GIUDICI (C.F. GDCFNC66H05C139X) del Foro di Milano;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

come da foglio di pc depositato telematicamente il 21.3.2016:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

(a) accertare e dichiarare che il Dott. Palmieri Federico, quale revisore contabile di Genia S.p.a. dal 29 giugno 2007 al 8 febbraio 2010, è responsabile, ex art. 2409 sexies cod civ., delle violazioni e delle inosservanze dei doveri e degli obblighi allo stesso imposti dalla legge e dallo statuto sociale meglio descritti in narrativa, e conseguentemente condannare il Dott. Federico Palmieri al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da Genia S.p.a. in liquidazione da quantificarsi nell'importo e per le causali di seguito indicate:

- Euro 38.190.800,00 s.e.&o. in conto capitale a titolo di risarcimento del danno derivante dall'omesso rilievo dell'intervenuta adozione, per la redazione del bilancio di esercizio della società, di criteri di valutazione che hanno portato una rappresentazione non veritiera e corretta dei risultati di periodo e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, relativamente agli esercizi 2007 e 2008, ovvero di quella diversa somma da quantificarsi all'esito dell'istruttoria, anche mediante apposita consulenza tecnica, nonché in via equitativa; in via istruttoria: ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di seguito capitolate:

1. Vero che i Sigg.ri Rosario Zannone, Sergio Morelli e Stefano Dornetti hanno fatto parte della Commissione di Indagine sul Gruppo Genia istituita dal Comune di San Giuliano Milanese con delibera n. 70 del 16 ottobre 2009 (cfr. prod. 40 che si rammostra al teste);

2. Vero che la Commissione di indagine sul gruppo Genia istituita dal Comune di San Giuliano Milanese con delibera n. 70 del 16 ottobre 2009 ha avuto ad oggetto la verifica dell'attività, della gestione e della situazione economico finanziaria e patrimoniale del Gruppo Genia a partire dall'anno 2005 sino ad ottobre 2009 (cfr. prod. 40 che si rammostra al teste);

3. Vero che la Commissione di Indagine sul Gruppo Genia in esito allo svolgimento dell'attività di verifica della gestione e della situazione economico finanziaria e patrimoniale del Gruppo Genia ha evidenziato le diverse aree di criticità relativamente alla struttura organizzativa di Genia meglio elencate nel documento intitolato "Commissione di indagine sul Gruppo Genia S.p.a.- relazione conclusiva" (cfr. prod. 40 che si rammostra al teste);

4. Vero che la Commissione di indagine sul Gruppo Genia S.p.a. nell'esaminare la gestione finanziaria della società ha rilevato che i finanziamenti concessi dalle banche assunti a copertura di operazioni di investimento a medio-lungo termine erano a breve termine (cfr. prod. 40 che si rammostra al teste);

5. Vero che la relazione intitolata "analisi degli aspetti tecnico-finanziari e operativi-gestionali del gruppo genia in una prospettiva di due diligence" (cfr. prod. 38 che si rammostra al teste) è stata redatta dal Prof. Bratta in qualità di consulente della Commissione di indagine sul Gruppo Genia S.p.a.;

6. Vero che la relazione intitolata "Analisi degli aspetti tecnico-finanziari e operativi- gestionali del Gruppo Genia S.p.a. in una prospettiva di due diligence" (cfr. prod. 38 che si rammostra al teste) è stata predisposta sulla base dei dati contabili ed extracontabili contenuti nei bilanci al 31/12/2007 e al 31/12/2008 delle società facenti parte del c.d. Gruppo Genia;

7. Vero che nella relazione intitolata "Analisi degli aspetti tecnico-finanziari e operativi- gestionali del Gruppo Genia in una prospettiva di due diligence" (cfr. prod. 38 che si rammostra al teste) si evidenzia che il Gruppo Genia si è caratterizzato negli anni 2007 e 2008 per un forte squilibrio strutturale tra la durata di medio-lungo termine degli investimenti realizzati e quella di breve termine dei finanziamenti correlati;

8. Vero che in esito all'attività di verifica dei dati contabili funzionale alla predisposizione della relazione intitolata "Analisi degli aspetti tecnico-finanziari e operativi-gestionali del Gruppo Genia in una prospettiva di due diligence" (cfr. prod. 38 che si rammostra al teste) sono emersi: - crediti di dubbia esigibilità; operazioni gestionali pluriennali per le quali non erano stati effettuati gli opportuni accantonamenti ai fondi rischi ed oneri; fatti gestionali di competenza di esercizi precedenti ma non registrati negli stessi bilanci";

9) Vero che Genia S.p.a. ha conferito un incarico di consulenza per il periodo Marzo 2009 - Ottobre 2009 al Dott. Gianni Girotti;

10) Vero che Genia S.p.a. aveva messo a disposizione del Dott. Gianni Girotti un cellulare aziendale;

11) Vero che tra i messaggi di testo salvati sul cellulare aziendale precedentemente assegnato al Dott. Girotti era presente un messaggio di testo inviato dal Prof. Fazioli al Dott. Girotti in data 11/5/2009, alle ore 16.26, il cui contenuto era il seguente "Ho appena concluso un duro match in Bnl-BNP a Roma. Genia era finita nella black list. Ho ottenuto un'apertura di credito personale, ma il bil.08 deve essere buono (a costo di forzature) e buona gestione di cassa. Anche il Comune deve essere regolare nei pagamenti...Ed ora "scuri sui costi", ok?" (cfr. prod. 12 che si rammostra al teste);

12) Vero che tra i messaggi di testo salvati sul cellulare aziendale precedentemente assegnato al Dott. Girotti era presente un messaggio di testo inviato da quest'ultimo al Prof. Fazioli in data 11/5/2009, alle ore 17.58, il cui contenuto era il seguente "Se la linea è: genia ha il risultato di bilancio fortemente compromesso dalla vs. Morosità e quindi non ha scelta se non avviare una azione legale allora si" (cfr. prod. 53 che si rammostra al teste);

13) Vero che il Dott. Gianni Girotti all'atto della cessazione del rapporto di consulenza con Genia S.p.a. ha restituito alla società il cellulare aziendale che gli era stato messo a disposizione;

14) Vero che Genia S.p.a. ha assunto alle proprie dipendenze l'Ing. Remo Rossi che dal Dicembre 2009 e sino al Marzo 2012 ha ricoperto la carica di Direttore Generale di GENIA S.P.A.;

15) Vero che l'Ing. Remo Rossi, quale Direttore Generale di Genia S.p.a., è venuto in possesso del cellulare aziendale precedentemente assegnato al Dott. Gianni Girotti;

16) Vero che il Dott. Federico Palmieri è presidente dello "Studio Consulenti Associati – Associazione professionale legale", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, C.F. – P.I. 2878091202 (cfr. prod. 51 che si rammostra al teste);

17) Vero che lo "Studio Consulenti Associati – Associazione professionale legale" è socio unico della società S.CO A S.R.L. (già S.CO.A. CONSULTING

S.R.L.), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Calzavecchio 23, C.F. P.I. 01902981206(cfr. prod. 54 che si rammostra al teste);

18) Vero che l'attività di revisione e controllo svolta dal Dott. Federico Palmieri relativamente ai bilanci di esercizio al 31/12/2007 e al 31/12/2008 è quella meglio descritta nei verbali delle riunioni svoltesi in data 29/10/2007, 19/12/2007, 30/1/2008, 26/4/2008, 21/7/2008, 14/10/2008, 18/12/2008 e 19/3/2009 riportati nel libro del revisore contabile della società;

19) Vero che la relazione ai bilanci di esercizio al 31/12/2007 e al 31/12/2008 è stata rilasciata sulla base dell'attività di verifica meglio descritta nei verbali delle riunioni svoltesi in data 29/10/2007, 19/12/2007, 30/1/2008, 26/4/2008, 21/7/2008, 14/10/2008, 18/12/2008 e 19/3/2009 riportati nel libro del revisore contabile della società. Si chiede l'interpello del Dott. Federico Palmieri, sui capitoli di prova da 16) a 19).

Si indicano a testi:

- il Sig. Rosario Zannone, residente in San Giuliano Milanese (MI), sui capitoli di _prova da 1) a 5);

- il Sig. Sergio Morelli, residente in San Giuliano Milanese (MI), sui capitoli di prova _da 1) a 5);

- il Sig. Stefano Dornetti, residente in San Giuliano Milanese (MI), sui capitoli di _prova da 1) a 5);

- il Prof. Saverio Bratta, con domicilio in Milano, sui capitoli di prova da 5) a 8);

- il Dott. Gianni Girotti, residente in San Giuliano Milanese, sui capitoli di prova da _9) a 13);

-l'Ing. Remo Rossi, residente in San Donato Milanese, sui capitoli di prova da 9)

a 15).

Istanza di Consulenza Tecnica D'Ufficio Genia, senza inversione alcuna dell'onere della prova, in considerazione del tenore delle contrapposte domande ed eccezioni formulate delle parti, insta affinché l'Ill. Giudice G.I. voglia disporre CTU contabile sul seguente quesito:

“ Dica il consulente tecnico di ufficio, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, nonché la contabilità e la documentazione di Genia S.p.a. in Liquidazione, sentiti gli eventuali consulenti tecnici di parte e compiuto ogni più opportuno accertamento:

- se i bilanci di Genia S.p.a. in Liquidazione relativi agli esercizi 2007, 2008 siano stati redatti o meno nel rispetto dei principi della chiarezza, verità e precisione di cui agli articoli 2423 e 2423 bis c.c., nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2621 s.s. c. c., nonché in conformità alle regole della scienza ragionieristica, anche alla luce dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti. Nel caso in cui il CTU ravvisi eventuali voci contabili che non siano stati appostati secondo i principi sopramenzionati, provveda alla riclassificazione dei bilanci, chiarendone le modalità di formazione e valutazione e precisando, altresì, se dette irregolarità avrebbero potuto essere ravvisate in sede di controllo da parte del revisore contabile.”

per il convenuto:

come da foglio di pc depositato telematicamente il 21 3 2016:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE,

accertare la nullità, inammissibilità e, comunque, l'improponibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio e, comunque, delle domande tutte ex adverso avanzate nei confronti del dott. Federico Palmieri per i motivi tutti e le ragioni tutte esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nonché in corso di causa, e, comunque, anche per carenza della sua legittimazione passiva, responsabilità, colpa del medesimo, nonché apporto causale dallo stesso arrecato ai supposti pregiudizi lamentati da parte attrice;

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA, a modifica e/o revoca della ordinanza resa, in data 6.2.14 e comunicata in data 18.2.14, sospendere, anche ex art. 295 c.p.c., il predetto procedimento in attesa della definizione delle cause riunite (n.R.G. 2263/11 - G.I. Dott.ssa Belvedere - prossima ud.: 23.9.16) meglio descritte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nonché in corso di causa;

IN VIA PRINCIPALE, salvo gravame, subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni preliminari ut supra sollevate, respingere le domande tutte, di merito, anche risarcitorie, ex adverso formulate nei confronti del convenuto dott. Federico Palmieri, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, non provate, per i motivi tutti meglio precisati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nonché in corso di causa, respingere le istanze istruttorie tutte ex adverso formulate nei confronti del convenuto dott. Federico Palmieri, in quanto inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, non provate, per i motivi tutti meglio precisati in corso di causa e, segnatamente, nella memoria ex art. 183, ult. co., n. 3 cpc d.d. 5.12.14, in via istruttoria ammettersi, occorrendo, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che il documento che si rammostra al teste sub doc. 32 riassume le opere realizzate, negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, da imprese terze, su investimento di Genia ovvero su commessa del Comune di San Giuliano Milanese, autorizzate dal Comune di San Giuliano Milanese?

2) Vero che il documento che si rammostra al teste sub doc. 53 riguarda gli investimenti realizzati e finanziati direttamente da Genia sui beni trasferiti dal Comune all'azienda e sulle reti e impianti tecnologici?

Si indicano come testi sui suddetti capitoli di prova, salvo altri:

- Il Sig. Marco Toni, ex Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese; ordinare, occorrendo, al Fall.to Genia Spa in liquidazione, e, comunque, anche al Comune di San Giuliano Milanese, anche ex artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio:

a) delle deliberazioni adottate dalla Giunta del Comune di San Giuliano Milanese, quali meglio specificate nel doc. 28 che ivi si produce e, segnatamente, delle seguenti Delibere di Giunta:

- Delib. G.C. N. 121/2006*
- Det. Dir. N. 633/2006*
- Delib. C.C. N. 40/2006*
- Delib. C.C. N. 40/2006*
- Delib. G.C. N. 137/2006*
- Det. Dir. N. 719/2007*
- Det. Dir. N.737/2007*
- Det. Dir. N.752/2006*
- Det. Dir. N.710/2007*
- Det. Dir. N.438/2007*
- Det. Dir. N. 606/2006*
- Det. Dir. N. 117/2006*
- Det. Dir. N. 762/2005*
- Det. Dir. N. 423/2007*
- Det. Dir. N. 513/2007*
- Delib. G.C. n. 146/2007*
- Delib. G.C. n. 144/2007*
- Delib. G.C. n. 145/2007 - Det. Dir. N. 207/2007*
- Det. Dir. N. 329/2007*
- Det. Dir. N. 738/2005*
- Det. Dir. N. 328/2007*
- Det. Dir. N. 6/2007*
- Det. Dir. N. 526/2007*
- Det. Dir. N. 324/2007*
- Det. Dir. N. 734/2007*
- Det. Dir. N. 422/2007*
- Det. Dir. N. 541/2007*
- Det. Dir. N. 219/2007*
- Det. Dir. N. 302/2007*

- *Delib. G.C. n. 136/2007*
- *Det. Dir. N. 100/2007*
- *Delib. G.C. n. 165/2008*
- *Delib. G.C. n. 164/2008*
- *Delib. C.C. n. 4/2008*
- *Delib. G.C. n. 183/2008*
- *Delib. G.C. n. 234/2007*
- *Delib. G.C. n. 125/2008*
- *Delib. G.C. n. 123/2008*
- *Delib. G.C. n. 108/2008*
- *Det. Dir. N. 548/2008*
- *Det. Dir. N. 489/2008*
- *Det. Dir. N. 713/2007*
- *Det. Dir. N. 414/2008*
- *Det. Dir. N. 319/2008*
- *Det. Dir. N. 720/2007*
- *Det. Dir. N. 433/2008*
- *Det. Dir. N. 469/2008*
- *Delib. G.C. n. 117/2008*
- *Delib. G.C. n. 142/2008*
- *Delib. G.C. n. 517/2008*
- *Det. Dir. N. 275/2008*
- *Delib. G.C. n. 167/2008*
- *Det. Dir. N. 605/2008*
- *Det. Dir. N. 409/2009*
- *Delib. G.C. n. 123/2008*
- *Delib. G.C. n. 108/2008*
- *Delib. G.C. n. 207/2008*
- *Delib. G.C. n. 672/2008*
- *Delib. G.C. n. 435/2008*
- *Delib. G.C. n. 555/2009 - Delib. G.C. n. 720/2007*
- *Delib. G.C. n. 268/2008*

b) delle deliberazioni adottate dalla Giunta del Comune di San Giuliano Milanese, quali meglio specificate nel doc. 49 che ivi si produce e, segnatamente, delle seguenti:

- *Delib. G.C. N. 135/2006*

- Delib. G.C. N. 135/2007
- Delib. G.C. N. 137/2007
- Delib. G.C. N. 137/2008
- Delib. G.C. N. 135/2008
- Delib. G.C. n. 234/2007
- Det. Dir. N. 710/2008

c) nonché degli allegati alle delibere adottate dalle richiamate delibere del Consiglio Comunale del Comune di San Giuliano Milanese e della Giunta Comunale;

d) e, comunque, di tutti gli atti connessi del Comune di San Giuliano Milanese, aventi ad oggetto l'attività di Genia, con particolare riferimento, in relazione agli anni 2006-2009:

a) alla gestione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio Comunale, e, nello specifico, sotto il profilo della rispettiva contabilizzazione, da parte del Comune e di Genia, dei costi generati dalla predetta gestione;

b) alla gestione in concessione del ramo d'azienda idrico e, nello specifico, sotto il profilo della rispettiva contabilizzazione, da parte del Comune e di Genia, dei costi generati dalla predetta gestione;

c) alla gestione del servizio di igiene urbana e, nello specifico, sotto il profilo della contabilizzazione, da parte di Genia, dei ricavi derivanti da tale gestione;

d) ai contratti di comodato e di servizio stipulati tra il Comune di San Giuliano Milanese e Genia e, nello specifico, sotto il profilo della contabilizzazione, da parte di Genia, dei ricavi derivanti da tali contratti nonché dalla manutenzione straordinaria e dalla gestione degli immobili di proprietà del Comune;

e) ai ricavi derivanti da altri contratti di servizio e, nello specifico, con riferimento al servizio di manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché ai canoni relativi alla COSAP e all'imposta comunale sulla pubblicità e la cartellonistica stradale;

IN OGNI CASO E COMUNQUE

dichiarare tenuta e condannare la compagnia assicurativa Allianz S.p.A., Divisione Allianz RAS, in persona del suo l.r.p.t., ad interamente manlevare e, comunque, tenere indenne il Dott. Federico Palmieri da qualsivoglia statuizione e/o condanna formulata a suo carico e, comunque, in suo danno, nel corso e/o all'esito del presente giudizio, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva, e/o in corso di causa, anche in via cautelare, mediante, anche ex art. 1917, II co., c.c., pagamento diretto al riconosciuto danneggiato.

Con ogni più ampia riserva di legge, anche istruttoria.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e C.N.P.A., come per legge.”

per la terza chiamata

come da foglio di pc depositato telematicamente il 21 3 2016:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:

1) In via principale: assolvere in ogni caso, per le ragioni esposte o richiamate in atti o come meglio ritenuto, il dott. Federico Palmieri dalle domande formulate nei suoi confronti da Genia S.p.A. in

Liquidazione (oggi Fallimento Genia S.p.A. in Liquidazione), con conseguente assorbimento della domanda di garanzia e manleva dal primo formulata verso l'esponente Compagnia.

2) In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1):

*nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente una responsabilità del dott. Federico Palmieri, previa determinazione dell'effettivo grado di responsabilità ascrivibile allo stesso in ordine ai fatti per cui è causa, accertare e dichiarare che Allianz S.p.A., determinata l'effettiva entità del lamentato danno, è tenuta a manlevare il dott. Federico Palmieri in relazione alla Polizza n. 058679921: (i) per le sole condotte di natura **colposa** poste in essere dal dott. Federico Palmieri nel periodo compreso fra il 29 giugno 2007 e l'08 febbraio 2010 esclusa in ogni caso qualsivoglia manleva per condotte di natura non colposa; (ii) per le sole perdite patrimoniali che siano diretta conseguenza delle dette condotte colpose; (iii) entro il massimale **unico** per sinistro ed anno assicurativo di **Euro 1.250.000,00**, dedotto lo scoperto pari a **1/10** dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di **Euro 1.000,00**; (iv) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei confronti di Allianz S.p.A. dal dott. Federico Palmieri.*

3) Con vittoria di Spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfaitario del 15% delle Spese generali di Studio, nel rispetto del principio della soccombenza."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'originaria **attrice GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE**, società a capitale pubblico totalitario avente come unico socio il COMUNE di SAN GIULIANO MILANESE,

- a seguito di deliberazione assunta dall'assemblea dei soci il 22.7.2010, disponente l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e sindaci nonché del cessato revisore contabile,

ha svolto **azione risarcitoria** nei confronti del dr. **FEDERICO PALMIERI**,

- revisore contabile della spa dal 29.6.2007 all'8.2.2010,

addebitandogli:

- di non aver rilevato l'adozione -nella redazione dei bilanci di esercizio della società- di criteri di valutazione che hanno portato ad una rappresentazione non veritiera e non corretta dei risultati di esercizio 2007 e 2008 ¹, recanti rispettivamente un utile di euro 539.037,00 e di euro 396.512,00,
 - risultati non conformi alla reale situazione dell'ente, come emerso da verifiche effettuate nel 2009/2010 portanti alla riclassificazione di tali bilanci con emersione di rilevanti perdite e alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 recante perdite per euro 38.190.800,00;
- di aver così cagionato alla società rilevanti pregiudizi, in particolare relativi (cfr. pag.62 citazione):
 - all'assoggettamento della SPA a tributi relativi ad utili in realtà non conseguiti;
 - alla erogazione alla SPA di finanziamenti da parte di istituti di credito, con aggravamento della situazione debitoria della società;
 - alla erogazione da parte della SPA di premi ai propri dipendenti connessi a positivi risultati di esercizio in realtà non conseguiti;
 - alla rinuncia da parte della SPA a crediti nei confronti di società partecipate e alla ricapitalizzazione di alcune di esse;
 - alla riduzione del capitale sociale della SPA "*a causa dell'ingente perdita accumulata dalla mala gestione del precedente management*",

danni quantificati come pari alle perdite emerse nel bilancio al 31.12.2009 per **euro 38.190.800,00**.

Il **convenuto PALMIERI** ha contrastato la pretesa avversaria, svolgendo varie eccezioni preliminari, attinenti:

- sia alla inammissibilità della domanda per vari profili,

¹ In particolare, secondo l'attrice, le mancate rilevazioni del revisore contabile quanto alla redazione dei bilanci in discussione riguarderebbero:

- la errata od omessa rilevazione di costi nonché la errata od abnorme esposizione di ricavi, in riferimento (cfr. pagg. 45/52 citazione) ai rapporti con il COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;
- la ripetuta violazione del principio di competenza (cfr pagg. 53/54 citazione);
- la capitalizzazione di costi e l'ammortamento di investimenti in violazione dei principi contabili, in riferimento (cfr. pagg. 54/57 citazione) alle poste concernenti le immobilizzazioni immateriali e materiali;
- la registrazione di crediti verso terzi inesistenti ovvero per somme diverse dal valore di presumibile realizzo nonché l'omessa registrazione di crediti infragruppo (cfr. pagg. 57/59 citazione).

- sia alla necessità di sospensione del processo fino all'esito di quelli introdotti dall'attrice, per le medesime vicende, avanti al Tribunale di Lodi (prima della entrata in vigore della modifica del dlgs n.168/2003 in tema di competenza distrettuale delle SSI) nei confronti dei propri cessati amministratori e sindaci,
- sia alla propria carenza di legittimazione passiva, dato il rilievo assorbente del controllo analogo spettante al socio unico, il COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, trattandosi di società *in house*,

nel merito contestando poi la fondatezza delle doglianze avversarie quanto alla erroneità/scorrettezza dei criteri di redazione dei bilanci in discussione e rilevando la erroneità del richiamo avversario alla perdita emersa nell'esercizio 2009 per la quantificazione del preteso danno, in ogni caso dichiarando di voler **chiamare in causa in manleva** la propria compagnia assicuratrice, **ALLIANZ SPA**.

Anche la **terza chiamata** ha in primo luogo chiesto il rigetto della pretesa risarcitoria dell'attrice, in via subordinata richiamando i limiti di operatività della polizza.

Rimessa quindi la causa al **collegio** per la decisione sull'**istanza ex art.295 cpc del convenuto**, all'udienza del 6.2.2014 il Tribunale ha **rigettato** tale istanza, "*ritenuto che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per la sospensione del presente procedimento ex art.295 cpc, posto che:*

- *secondo un consolidato e condivisibile orientamento: "La sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all'articolo 295 codice procedura civile, che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico. Va, quindi, esclusa l'applicabilità dell'articolo 295 codice procedura civile nell'ipotesi in cui pendano, davanti a giudici diversi, il giudizio d'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. e quello di divisione ex art. 110 cod. proc. civ, nel quale ultimo sia stata invocata la previa definizione del primo, poiché la questione oggetto del giudizio di opposizione è pregiudiziale solamente in senso logico rispetto a quella eventualmente pregiudicata che viene discussa nel separato giudizio di divisione, non essendovi la possibilità di conflitto tra giudicati."* (così Cass. n.9901/2006);
- *il requisito della pregiudizialità giuridica non è configurabile nel caso di specie, trattandosi di azioni di responsabilità verso una serie di convenuti, che non possono essere qualificati come litisconsorti necessari, dovendosi al riguardo condividere l'orientamento citato dall'attrice;*
- *sicché gli accertamenti in fatto riguardanti la decisione sulle varie domande possono essere svolti in ciascun procedimento senza necessità di sospensione del presente;*".

Nelle **memorie** depositate ex art. 183 sesto comma cpc, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, in particolare il convenuto producendo quale doc.28 la relazione depositata dal CTU dr. CARLO PAGLIUGHI nei procedimenti riuniti pendenti avanti al Tribunale di Lodi, e formulando, l'attrice ed il convenuto, anche istanze istruttorie alle quali il g.i. non ha dato seguito, ritenendo la causa matura per la decisione.

Su ricorso depositato dal convenuto il 25.6.2015, il g.i. ha quindi dichiarato l'**interruzione del processo a** seguito dell'intervenuto **fallimento della società attrice**, dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza pubblicata il 7.4.2015: il processo è stato poi riassunto dal convenuto, con successiva costituzione del FALLIMENTO e della terza chiamata, all'esito della quale, dopo un differimento

disposto per la verifica di ipotesi conciliative, le difese hanno ribadito le conclusioni come sopra riportate.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che, pur dovendosi **superare le eccezioni preliminari** svolte dal **convenuto**, nel merito le **domande del FALLIMENTO non** possano essere **accolte**, per l'assorbente rilievo della incongruità della prospettazione di danno svolta dall'attore rispetto agli addebiti mossi al convenuto.

Al riguardo va infatti considerato, quanto alle eccezioni preliminari di parte convenuta:

- l'eccezione relativa alla necessità di sospensione del processo ex art.295 cpc, pur essendo ancora esposta nelle conclusioni definitive, è stata abbandonata dal convenuto (cfr. pagg. 6/7 comparsa conclusionale), in dipendenza della intervenuta estinzione dei processi nei confronti dei cessati amministratori di GENIA SPA pendenti avanti al Tribunale di Lodi, ove è rimasto pendente il solo procedimento nei confronti dei cessati sindaci;
- l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto basata su addebiti concernenti condotte (la redazione dei bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2008) *in primis* riferibili ai cessati amministratori, non evocati nel presente giudizio, risulta infondata, dovendosi richiamare al riguardo il condivisibile orientamento di cui a Cass. n. 2578/2015, secondo il quale: *“La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido”*;
- l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda risarcitoria per omessa specificazione dei doveri di comportamento violati dal convenuto appare infondata, l'attore avendo prospettato l'addebito nel senso dell'omesso rilievo -da parte del revisore convenuto- della scorrettezza dei criteri di redazione dei bilanci oggetto della sua revisione, così svolgendo un addebito di per sé -ed a prescindere dalla sua fondatezza o meno- sufficientemente specifico;
- l'eccezione relativa alla inammissibilità della domanda risarcitoria per omessa specificazione della incidenza causale delle condotte addebitate al convenuto rispetto ai danni lamentati pare risolversi in una doglianza di merito attinente alla mancata dimostrazione di uno dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria;
- l'eccezione relativa alla carezza di legittimazione passiva del revisore convenuto, basata sulla situazione *in house* della SPA GENIA conseguente al controllo analogo esercitato su di essa dal socio unico, il COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE, risulta anch'essa infondata, posto che,
 - anche a prescindere dalla pronuncia del giudice amministrativo citata dall'attore (cfr. pagg. 9 e ss comparsa conclusionale) ed escludente la configurabilità del c.d. controllo analogo nel caso di specie,

la ricorrenza del c.d. controllo analogo non può di per sé valere ad escludere -in via generale ed astratta- la rilevanza della organizzazione interna dell'ente secondo le regole civilistiche e, conseguentemente, la rilevanza -in termini risarcitori- della violazione da parte dei soggetti ricoprenti le diverse funzioni interne dei doveri connessi ai loro incarichi.

Venendo dunque al merito della pretesa risarcitoria dell'attore reputa il Tribunale che, come già anticipato sopra, la controversia debba essere decisa secondo il principio della c.d. ragione più liquida, in aderenza ad un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, per il quale:

“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014 ²).

Applicando dunque tale principio al caso di specie, va rilevato come la domanda risarcitoria dell'attore risulti di per sé comunque non accoglibile in quanto la prospettazione di danno svolta dall'attore appare:

- in parte di per sé incongrua rispetto agli addebiti rivolti al convenuto,
- in parte formulata del tutto genericamente,
- in parte inammissibile perché illustrata solo nella difesa conclusionale.

Al riguardo va infatti considerato:

- quanto al più rilevante pregiudizio illustrato dall'attore, lo stesso è in sostanza identificato nella perdita di esercizio emersa nel bilancio 2009, perdita il cui ammontare coincide con il *petitum* risarcitorio di euro 38.190.800,00 e in relazione alla quale l'attore ha lamentato che la SPA abbia dovuto procedere alla riduzione del capitale sociale *“a causa dell'ingente perdita accumulata dalla mala gestione del precedente management”* (cfr. p.62 citazione),
 - tale prospettazione di danno appare del tutto incongrua di per sé nonché rispetto all'addebito mosso al convenuto, relativo al mancato rilievo della erroneità dei criteri di redazione del bilancio, posto che:
 - da un lato, se, come dedotto dallo stesso attore, la perdita in discussione si è formata negli esercizi anteriori al 2009, la sua emersione nel 2009 non può certo rappresentare un pregiudizio per l'ente, per il cui patrimonio, semmai, il danno prodottosi -a seguito della tardiva emersione del risultato in perdita- potrebbe essere configurato quale derivante dalla prosecuzione indebita dell'attività sociale in presenza di stato di scioglimento, con ipotizzabile aggravamento della situazione patrimoniale, profilo questo di danno in alcun modo illustrato né dall'originaria attrice né dal FALLIMENTO dopo la riassunzione;
 - d'altro lato, poi, il mancato rilievo da parte del convenuto dei pretesi errori di redazione dei bilanci non pare in grado di spiegare alcuna efficacia causale rispetto alla denunciata *“mala gestione”* del *management* in carica negli esercizi

² Per una applicazione del principio citato in una fattispecie analoga alla presente cfr. Cass. n.17214/2016, secondo la quale: *“Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può -in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida"- invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore.”*

2007 e 2008, *mala gestio* la quale, sempre seguendo la prospettazione dell'attore, avrebbe prodotto il "vero" danno al patrimonio sociale, ovverossia le perdite di esercizio, produzione rispetto alla quale risulterebbe comunque di per sé indifferente la corretta o meno rappresentazione contabile dei fatti gestori;

- quanto alla ulteriore prospettazione di danno svolta dall'attore sempre in citazione in relazione agli ingenti finanziamenti bancari erogati alla SPA quando la sua situazione patrimoniale sarebbe già stata deficitaria, con aggravamento della sua situazione debitoria, anche in questo caso la prospettazione risulta di per sé incongrua, posto che:
 - il maggior indebitamento corrisponde comunque ai finanziamenti ricevuti dagli istituti di credito e, dunque, rappresenta una vicenda:
 - di per sé non costituente depauperamento del patrimonio sociale come tale fonte di responsabilità risarcitoria verso la società, come qui domandato,
 - ma apprezzabile solo in termini di danno ai singoli creditori, che sarebbero stati indotti a fare credito all'ente dalla erronea rappresentazione della sua situazione patrimoniale risultante dai documenti di bilancio;
- quanto alla ulteriore prospettazione di danno svolta dall'attore sempre in citazione in relazione alla intervenuta rinuncia da parte della SPA a crediti nei confronti delle società controllate e alla intervenuta ricapitalizzazione di talune di esse, si tratta di vicende:
 - rispetto alla cui produzione nessuna efficacia causale appare attribuibile alla condotta addebitata al convenuto, di omesso rilievo della erroneità dei criteri di redazione dei bilanci,
 - ma, in astratto, al più configurabili quali dirette conseguenze della *mala gestio* addebitabile all'organo gestorio;
- quanto alla ulteriore prospettazione di danno svolta dall'attore in relazione al pagamento da parte della SPA di tributi parametrati ad utili erroneamente rappresentati nei bilanci 2007 e 2008 ma in realtà non conseguiti nei relativi esercizi, tale prospettazione -di per sé congrua rispetto all'addebito rivolto al convenuto- è stata enunciata in citazione con generico riferimento alla *due diligence* svolta nel 2010 su incarico del nuovo organo gestorio (cfr. doc.41 attore), senza alcuna specificazione in relazione alla quantificazione del preteso danno, quantificazione poi rimasta priva di illustrazione anche negli scritti difensivi successivi e in ordine alla quale l'attore neppure ha svolto alcuna richiesta istruttoria (cfr. in particolare il tenore del quesito al CTU prospettato dall'attore),
 - sicché, in definitiva, si tratta di una posta risarcitoria rimasta indeterminata nel *quantum* e come tale comunque non accoglibile;
- quanto ulteriore prospettazione di danno svolta dall'attore sempre in citazione in relazione alla erogazione da parte della SPA ai propri dipendenti di premi legati al conseguimento di utili di bilancio in realtà inesistenti, anche tale prospettazione -di per sé congrua rispetto all'addebito rivolto al convenuto- è stata enunciata in citazione (cfr. p.62) in via del tutto generica senza alcuna illustrazione specifica in termini di *quantum*, solo nella narrazione di cui alla citazione facendosi riferimento ad una delibera del 31.12.2007 del cda di GENIA SPA disponente l'erogazione di premi ai dipendenti della società per euro 85.061,47 (cfr. pagg. 16 e 42), riferimento non assistito da alcun riscontro documentale né da alcuna specificazione circa l'intervenuto effettivo pagamento di tali somme ai dipendenti,

- sicché, in definitiva, si tratta di un'altra posta risarcitoria rimasta priva di specifica dimostrazione e come tale comunque inaccoglibile;
- nella comparsa conclusionale l'attore illustra poi prospettazioni di danno del tutto nuove rispetto a quelle svolte in citazione (cfr. comparsa conclusionale, pag.35, in relazione alla vicenda degli insoluti TIA, nonché pagg. 35 e ss, in riferimento alla sproporzione tra i costi di manutenzione degli immobili conferiti dal COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE a GENIA SPA e il relativo irrisorio contributo di manutenzione versato dal COMUNE alla società) e come tali inammissibili in quanto tardive.

Per quanto fin qui detto la **domanda dell'attore** deve essere quindi **rigettata**, senza necessità di dare ingresso all'attività istruttoria richiesta dalle parti e con **assorbimento di tutte le altre questioni**, anche istruttorie, discusse tra le parti e in particolare di quelle relative alla utilizzabilità o meno nel presente procedimento della relazione depositata dal CTU nominato nei procedimenti lodigiani, utilizzabilità affermata dal convenuto -che ha richiamato l'esito a lui favorevole dell'accertamento tecnico, escludente per la gran parte la fondatezza delle censure ai bilanci mosse anche nei procedimenti lodigiani dalla stessa parte attrice - e negata dall'attore data la diversa ampiezza delle produzioni documentali nei giudizi lodigiani e nel presente.

Date le conclusioni formulate dalla terza chiamata, si è detto svolte in via principale per il rigetto delle domande dell'attore, vanno ritenute **assorbite anche tutte le eccezioni illustrate dalla terza chiamata quanto al rapporto tra di essa e il convenuto**.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore anche nei confronti della terza chiamata (da ritenere non arbitrariamente evocata in giudizio dal convenuto) e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle due difese, del convenuto e della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta la domanda dell'attore FALLIMENTO GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE;
2. condanna l'attore FALLIMENTO GENIA SPA IN LIQUIDAZIONE alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto FEDERICO PALMIERI, spese che liquida in euro 30.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa, nonché alla rifusione delle spese del giudizio in favore della terza chiamata ALLIANZ SPA, spese che liquida in euro 20.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa.

Così deciso in Milano il 23 giugno 2016.

Il Presidente est.

Elena Riva Crugnola